

APPELLO AI COMUNI: NESSUNA DISCRIMINAZIONE NELLA EROGAZIONE DEGLI AIUTI PER L'EMERGENZA

In queste ore molti comuni stanno decidendo sui criteri di ripartizione dei primi stanziamenti deliberati dal governo (ordinanza del 29.3.2020 pubblicata in GU il 30.3.2020) per incrementare il fondo di solidarietà comunale e contrastare le situazioni di bisogno createsi a seguito dell'emergenza.

Già alcuni comuni hanno deliberato escludendo tutti gli stranieri o, in altri casi, ammettendo al beneficio solo gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.

Simili esclusioni sono illogiche, ingiuste e in contrasto con le vigenti norme di legge.

Le associazioni firmatarie ricordano in primo luogo che si tratta di interventi straordinari destinati a supplire alla perdita di occasioni di lavoro provocata dall'emergenza. In quanto tali, devono essere rivolti a tutti coloro che appartengono a una comunità territoriale e hanno subito gli effetti di tale particolare situazione, indipendentemente dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno, dalla durata della permanenza precedente sul territorio.

In particolare, per quanto riguarda i titoli di soggiorno, va ricordato che numerose norme (artt. 2, 41 e 43 TU immigrazione, oltre a varie direttive UE) garantiscono la parità di trattamento con gli italiani nell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale a **tutti** gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se titolari di un permesso di soggiorno per famiglia, lavoro o protezione internazionale; pertanto **non è consentito ai Comuni operare distinzioni a seconda del titolo di soggiorno.**

Quanto agli stranieri **privi di titolo di soggiorno**, va tenuto conto – senza voler considerare qui la evidente opportunità di un provvedimento di regolarizzazione – che in questa particolare situazione essi non hanno alcuna possibilità di lasciare il nostro paese stante il blocco della mobilità internazionale e l'indisponibilità dei paesi di origine a riammetterli nel territorio. Si tratta dunque di persone "irregolari", ma di fatto costrette a restare nel nostro paese; e di persone che, a causa dell'emergenza, hanno dovuto abbandonare i loro precari lavori (rider, badante ecc.) subendo le conseguenze più immediate e pesanti del blocco: non vi è dunque alcun motivo per escluderli dall'aiuto.

Infine, quanto al requisito della **residenza** nel Comune, lo stesso non deve essere considerato (né per gli italiani, né per gli stranieri) come residenza anagrafica, pena l'esclusione dei soggetti senza fissa dimora che sono anch'essi in condizione di particolare bisogno o dei richiedenti asilo che, in conseguenza dell'entrata in vigore del primo decreto sicurezza, non vengono iscritti all'anagrafe dalla maggior parte dei Comuni, pur avendo comunque diritto, ai sensi dell'art. 13 d.l. 113 convertito in l. 132/2018, ad accedere ai servizi erogati sul territorio.

Per questi motivi, le associazioni firmatarie chiedono a tutte le amministrazioni comunali di deliberare i criteri di ripartizione dei contributi per l'emergenza Covid tenendo conto dei seguenti criteri:

- **Includere in ogni caso** tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, anche se titolari di un permesso di soggiorno breve, per non incorrere in violazioni delle norme di legge in materia provocando, oltre che una palese ingiustizia, un inevitabile contenzioso giudiziario.
- **Includere in ogni caso** gli stranieri nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, tenendo conto che tutti i permessi in corso sono prorogati fino al 15.6.2020 (art. 103 DL 18/2020).
- **Includere** anche gli stranieri privi di titolo di soggiorno, facendo riferimento al domicilio nell'ambito comunale sulla base di documentazione reperibile (pagamento bollette, iscrizione a scuola, ecc.) o delle informazioni in possesso dei servizi sociali.
- **Includere** coloro che (italiani o stranieri) risultino privi di iscrizione all'anagrafe pur essendo effettivamente domiciliati nel comune.

Il virus non conosce confini e steccati: non ricreiamoli all'interno delle nostre comunità locali e valorizziamo invece il patrimonio di solidarietà e di coesione sociale che abbiamo sperimentato in queste settimane.

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione

Sede legale : Torino, via Gerdil 7 – 10152 – tel/fax +39.011.4369158 – segreteria@asgi.it

www.asgi.it

Associazioni firmatarie

ASGI

AVVOCATI PER NIENTE

CGIL UMBRIA

CARITAS AMBROSIANA

ACTION AID

NAGA

ARCI

MAURICE GLBTQ

ASSOCIAZIONE LA KASBAH

Per la Basilicata:

ASGI- sezione Basilicata

ADU – Sezione Basilicata

APICOLF- FEDERCOLF- Basilicata

ARCI Basilicata

Associazione OPTI' POBA'

Associazione TOLBA'

COALIZIONE CIVICA - Matera

Coperativa sociale IL SICOMORO

Francesco GIUZIO – consigliere comunale Potenza - BASILICATA POSSIBILE

Fondazione CITTA' DELLA PACE

FORUM Regionale del TERZO SETTORE

UISP - regionale Basilicata

UISP - territoriale di Matera

Matera/ Potenza 04.04.2020

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione

Sede legale : Torino, via Gerdil 7 – 10152 – tel/fax +39.011.4369158 – segreteria@asgi.it

www.asgi.it

C.F. 97086880156 – P.IVA 07430560016